



CITTÀ DI CUORGNÈ

Provincia di Torino

REGOLAMENTO PER PER L'USO DEL GONFALONE E DELLO STEMMA COMUNALE

INDICE

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
ART. 2 - IL GONFALONE	3
ART. 3 - CUSTODIA DEL GONFALONE	3
ART. 4 - USO DEL GONFALONE	3
ART. 5 - UTILIZZO DEL GONFALONE NELL'AMBITO DI INIZIATIVE ORGANIZZATE DA SOGGETTI ESTERNI ALL'ENTE.....	3
ART. 6 - MODALITÀ PER LA CONCESSIONE E L'INVIO DEL GONFALONE	4
ART. 7 - PORTAGONFALONE, SCORTA E COLLOCAZIONE DEL GONFALONE.....	4
ART. 8 - LO STEMMA.....	4
ART. 9 - RIPRODUZIONE DELLO STEMMA.....	4
ART.10 - ENTRATA IN VIGORE	5

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'uso del gonfalone e dello stemma comunali, in esecuzione dell'art. 4 comma 3, dello Statuto del Comune.

Art. 2 - Il gonfalone

1. Il gonfalone del Comune è stato concesso con decreto del Re d'Italia Vittorio Emanuele III° in data 30/06/1932 e così descritto: “ Drappo di colore azzurro, riccamente ornato di ricami di argento e caricato dello stemma della Città d'azzurro, al cuore d'oro, infiammato di rosso, con l'iscrizione centrata in argento: CITTA' DI CUORGNE”.

Art. 3 - Custodia del gonfalone

1. Il gonfalone è custodito nella Sala del Consiglio comunale.

Art. 4 - Uso del gonfalone

1. La partecipazione del Gonfalone – di norma – è prevista nelle cerimonie civili, patriottiche e religiose. L'Amministrazione comunale può disporre l'uso e l'esposizione del Gonfalone in occasione di manifestazioni e iniziative d'interesse per la comunità locale, organizzate da enti, associazioni che perseguono obiettivi d'elevazione sociale, culturale, morale e civile della collettività.
2. La partecipazione del Gonfalone è obbligatoriamente disposta nelle seguenti ricorrenze:
 - Anniversario della Liberazione (25 aprile)
 - Festa della Repubblica (2 giugno)
 - Domenica del Corpus Domini
 - Festa della Madonna di Rivassola
 - Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate (4 novembre)
 - VII Martiri
 - San Caravario
 - Solennità civili e religiose
3. La partecipazione del Gonfalone è obbligatoria per le onoranze funebri :

In casi di decesso di Consigliere Comunale, Sindaco e di Assessore comunale in carica;
In caso di decesso di Sindaci non più in carica;

Art. 5 - Utilizzo del gonfalone nell'ambito di iniziative organizzate da soggetti esterni all'Ente

1. L'Amministrazione comunale può disporre l'uso e l'esposizione del gonfalone in occasione di manifestazioni ed iniziative di interesse per la comunità locale, organizzate da enti, associazioni o movimenti che perseguono obiettivi di elevazione sociale, culturale, morale e civile della collettività.
2. L'invio del gonfalone è subordinato alla valutazione sia del carattere civile ed etico dell'iniziativa, sia della sua capacità di rappresentazione della comunità locale.
3. Analogamente, l'Amministrazione comunale può prevedere la partecipazione del proprio gonfalone a manifestazioni ed iniziative organizzate da soggetti pubblici e/o privati che si svolgono anche al di fuori del territorio comunale.

Art. 6 - Modalità per la concessione e l'invio del gonfalone

1. La partecipazione del gonfalone a pubbliche manifestazioni organizzate da soggetti esterni all'Ente viene di volta in volta autorizzata dal Sindaco, previa valutazione del valore morale della presenza del gonfalone, in conformità ai fini pubblici e agli interessi collettivi dei quali il Comune è depositario.

Art. 7 - Portagonfalone, scorta e collocazione del gonfalone

1. Il gonfalone dovrà essere portato da almeno un componente della Polizia locale o da un messo comunale, in uniforme. In casi eccezionali, il gonfalone potrà essere portato da persona individuata dal Sindaco o da chi lo sostituisce.
2. La partecipazione del gonfalone civico deve essere accompagnata dal Sindaco o da altro rappresentante del Comune da lui delegato, munito di fascia tricolore.
3. Nelle cerimonie civili e patriottiche, il gonfalone deve essere collocato in testa al corteo, riservando il posto d'onore alle bandiere decorate al valor civile e militare.
4. Quando il gonfalone partecipa ad una cerimonia in luogo chiuso, esso occupa il posto d'onore alla destra del tavolo di presidenza.
5. Se alla riunione sono presenti la bandiera nazionale e quella europea, il posto d'onore è riservato a queste ultime.

Art. 8 - Lo stemma

1. Il Comune ha come segno distintivo della propria personalità giuridica lo stemma concesso con decreto del Re d'Italia Vittorio Emanuele III° in data 14/07/1932, così descritto: "d'azzurro al cuore d'oro, infiammato di rosso".

Art. 9 - Riproduzione dello stemma

1. Lo stemma del Comune viene riprodotto a cura degli organi comunali:
 - sulla carta e sugli atti d'ufficio;
 - sui manifesti pubblici e sugli inviti diramati dal Comune;
 - sugli atti e sui documenti riguardanti manifestazioni promosse direttamente, compartecipate o patrocinate dal Comune;
 - sulle pubblicazioni curate, compartecipate o patrocinate dal Comune;
 - sulle targhe murali nelle sedi degli uffici comunali;
 - sugli automezzi comunali;
 - sulle targhe, sulle medaglie e su altri oggetti di rappresentanza;
 - sul sito web istituzionale del Comune;
 - su ogni altro atto, documento od oggetto su cui il Comune intende riprodurre il proprio stemma.

2. L'uso dello stemma del Comune da parte di privati, persone fisiche o giuridiche, deve essere preventivamente autorizzata dal Sindaco, ai sensi e nei termini di cui al " Regolamento Comunale per la concessione del Patrocinio" approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.21 del 06/02/2008;

Art. 10 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni consecutivi dalla pubblicazione all'albo pretorio comunale, ai sensi dell'art. 78 dello Statuto Comunale.